
Edizione di testi destinati alla rappresentazione teatrale

Abbiamo constatato che sempre più spesso i nostri membri concludono dei contratti d'edizione e dei contratti di mandato con una casa editrice.

Se ci rallegriamo della pubblicazione dei testi creati dai nostri membri, i contratti che ci vengono sottoposti – spesso già firmati – pongono numerosi problemi.

Infatti le case editrici propongono agli autori e alle autrici dei modelli di contratto con cui esse acquisiscono non solo i diritti d'edizione, ma anche i diritti d'adattamento (radiofonico, audiovisivo...), oltre ai diritti di sfruttamento che riguardano le rappresentazioni pubbliche, la diffusione, la proiezione, la riproduzione, etc.

La firma di un tale contratto d'edizione da parte dei nostri membri è in totale contraddizione con la loro adesione alla SSA: con la stipula del contratto di socio, un numero importante di diritti di sfruttamento sono ceduti alla SSA; altri possono essere esercitati solo attraverso la Società. Naturalmente questo trasferimento ha il solo ed unico scopo di salvaguardare i diritti dell'autrice o autore in questione, poiché la SSA si impegna in cambio a gestire i diritti in modo razionale e ad assicurare ai suoi membri che siano remunerati ad ogni utilizzo delle loro opere.

A rigor di logica, i nostri membri non possono più cedere i diritti, già trasferiti alla SSA, a terzi, che essi siano editori o agenti. Di conseguenza, quando concludono un accordo con una casa editrice sulla base del modello descritto, il contratto sarà parzialmente nullo.

In generale, gli autori e le autrici affiliati/e a delle società di gestione dei diritti come la SSA non hanno bisogno di altri intermediari per la gestione efficace dei loro diritti sulle opere teatrali, almeno per quanto riguarda i diritti principali di rappresentazione o di diffusione. L'edizione del testo dell'opera teatrale contribuisce innegabilmente a farla conoscere e a generare nuove opportunità di sfruttamento, in particolare sotto forma di traduzioni o adattamenti. È dunque legittimo che la casa editrice, che assume un certo rischio finanziario, partecipi ugualmente al beneficio economico delle nuove utilizzazioni che traggono origine dalla sua iniziativa. Sottolineiamo tuttavia l'utilizzo del termine "partecipazione" e non "sostituzione", poiché i modelli di contratto che ci sono stati sottoposti avevano lo scopo di espropriare completamente l'autrice o autore della maggior parte dei diritti che deteneva sull'opera. La conclusione di contratti con degli agenti può porre dei problemi simili, inducendo una confusione riguardo al rappresentante dell'autore o autrice presso gli utilizzatori delle opere.

I contratti d'edizione relativi alle traduzioni d'opere teatrali costituiscono un caso particolare. I modelli di gestione dei diritti possono variare secondo i territori e le situazioni. È per questa ragione che a partire dal 1° ottobre 2019 la SSA gestisce sistematicamente i contratti d'edizione delle traduzioni di opere teatrali dei suoi soci e li rappresenta presso la casa editrice, sulla base di un regolamento specifico. I compensi dovuti ai soci dalla casa editrice transitano attraverso la SSA, che assicura un controllo dell'utilizzazione comunicata, sollevando così i suoi membri da pratiche amministrative fastidiose.

Se dei tali contratti vi sono proposti, è indispensabile contattare la SSA, in particolare il suo **servizio giuridico** (sj@ssa.ch). È solamente esaminando il vostro caso specifico che saremo in grado di prevenire le spiacevoli conseguenze di una convenzione firmata frettolosamente e di elaborare una soluzione equa per tutte le parti implicate.